DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012 n. 585/2012/R/IDR

Versione integrata e modificata con deliberazioni 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr e 15 marzo 2013, 109/2013/R/idr

REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI: APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI 2012 E 2013

Articolo 3

Condizioni per l'aggiornamento tariffario

3.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
3.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
3.3 Sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
3.4 Sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui veniva fatturato tale consumo minimo impegnato.
3.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al successivo comma 6.7 e vanno intese al netto degli aggiornamenti conseguenti alle variazioni di costo dei servizi all'ingrosso acquistati e del contributo per l'Autorità.

DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2013 n. 88/2013/R/IDR

Versione modificata ai sensi della deliberazione 15 marzo 2013, 109/2013/R/idr

APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO PER LE GESTIONI EX-CIPE (MTC) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER GLI ANNI 2012 E 2013 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 585/2012/R/IDR

Articolo 2

Condizioni per l'aggiornamento tariffario

2.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
2.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
2.3 Sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
2.4 Sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato.
2.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al successivo comma 4.7 e vanno intese al netto degli aggiornamenti conseguenti alle variazioni di costo dei servizi all'ingrosso acquistati.
2.6 Con riferimento alle gestioni di cui al presente articolo, l'articolazione tariffaria e i rispettivi corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, sono posti pari a quelli applicati nel corso del 2012 ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 2.5.

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013 n. 643/2013/R/IDR

APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO E DELLE DISPOSIZIONI DI COMPLETAMENTO

Articolo 7

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario

7.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
7.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 7.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
7.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
7.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, risultino fatturare alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.
7.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.7 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.